COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

120.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 7

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) .. 7

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 5, 7

Disegno e proposta di legge (Rinvio):

Provvidenze per le province di Trieste e Gorizia (5945);

Bordon ed altri: Provvidenze straordinarie per le province di Trieste e di Gorizia, per fronteggiare lo stato di calamità economica determinato dagli eventi bellici in Jugoslavia (5958) 7

Mancini Vincenzo, *Presidente* 7

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5247-*B*) 8

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8, 9

PAG.

Azzolini Luciano (gruppo DC) 9

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 9

Ghezzi Giorgio (gruppo comunista-PDS) 8, 9

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 8

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (5919);

Cristoni: Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace (3988) 10

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10, 11

Battaglia Pietro (gruppo DC), *Relatore* 10, 11

Bissi Giampaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 10

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 10

Farigu Raffaele (gruppo PSI) 11

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 11

Pellegatti Ivana (gruppo comunista-PDS) 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso è stata data lettura dei pareri espressi dalle Commissioni I, V e VII sul nuovo testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati. Il Comitato ristretto, sulla base di tali pareri, ha proceduto alla formulazione di un nuovo testo che risulta del seguente tenore:

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)

ART. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del CONI stabilire le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi e deliberare il regolamento organico nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. I regolamenti deliberati a norma del comma 1 sono trasmessi per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutivi se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formuli motivato rilievo per vizi di legittimità.

4. Le delibere con cui il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti e le delibere concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse, le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'approvazione delle delibere concernenti la dotazione organica del personale e quella dei dirigenti di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il regolamento di amministrazione e contabilità e le relative modifiche sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le deliberazioni di cui al precedente comma 4 non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è so-

speso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

6. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3 e 4 del presente articolo, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti posti in essere dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Sono altresì estese al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della medesima legge n. 88 del 1989.

11. In relazione a esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine finalizzati a tali scopi. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione dell'ente. Il pagamento dei compensi è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale può essere svolta da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 2.

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa, in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle Federazioni sportive nazionali si applica l'articolo 7, comma quarto, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, provvederà ad attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale del CONI da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. A favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive può disporsi un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, nel limite che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

ART. 3.

1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le Federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qua-

lificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI nel rispetto dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto anche ai fini previdenziali.

1-*bis*. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 2 dicembre 1988, n. 554 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Effettuate le operazioni di cui ai commi precedenti, il CONI procederà alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.

3. Al personale di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato secondo la tabella di equiparazione allegata. I dipendenti che non risultino in possesso del titolo di studio richiesto saranno inquadrati nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.

4. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita in base al rapporto di diritto privato all'atto dell'inquadramento in ruolo e quella spettante ai sensi del presente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

5. Ai medici dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con deliberazione del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo dell'ente.

6. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e fisiologia dell'Istituto di cui al precedente comma, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento del personale.

6-*bis*. Gli oneri determinati dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO.

(Articolo 3, comma 3).

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI

Posizione presso le Federazioni sportive nazionali	Qualifica funzionale del personale del CONI
Primo livello	6ª qualifica
Secondo livello	5ª qualifica
Terzo livello	4ª qualifica
Quarto livello	3ª qualifica
Quinto livello	2ª qualifica
Medici	10ª qualifica

Do ora la parola al relatore affinché riferisca in ordine a questo nuovo testo.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, sul nuovo testo del disegno di legge e sugli emendamenti le Commissioni affari costituzionali e bilan-

cio avevano espresso pareri per alcuni aspetti contrastanti l'uno con l'altro. Si è quindi reso necessario un esame particolare ed approfondito, teso a pervenire ad una riformulazione del testo che tenesse conto di queste contraddizioni, risolvendole attraverso il convincimento che ciascuno di noi si era potuto fare sulla base delle osservazioni espresse, ma anche dell'esperienza.

Si è quindi proceduto alla definizione di un testo che ritengo sia da considerare positivamente, in quanto – ripeto – recepisce le osservazioni che sono state formulate.

Esiste un problema del quale intendo dare conto alla Commissione, quello dell'inquadramento dei cosiddetti « novantunisti ». In proposito, i colleghi Picchetti e Pallanti avevano presentato emendamenti volti a prevedere che il personale assunto dalle federazioni con rapporto di diritto privato in base alla legge n. 91 del 1981 potesse di fatto conservare tutto quanto aveva acquisito nella posizione di dipendente privato, anche per quanto riguarda il livello, che non era giustificabile se riferito al rapporto di pubblico impiego relativamente al possesso del titolo di studio.

Ho effettuato un'indagine per comprendere quali sarebbero le consenguenze nel caso in cui accogliessimo gli emendamenti che ho citato; ho potuto accertare che si tratterebbe di conseguenze devastanti, perché il problema che dovremmo risolvere non sarebbe facile. Sappiamo infatti che nel settore privato, sia per contratto sia, all'interno del contratto, per una gestione dello stesso non certamente rigida, i cosiddetti novantunisti hanno avuto riconoscimenti che i dipendenti del CONI non si sono nemmeno sognati di ricevere, tant'è vero che si è stati costretti a prevedere nel testo un assegno non riassorbibile nel caso in cui il dipendente inquadrato sia in possesso di uno stipendio superiore a quello percepito dal collega assunto, invece, dal CONI.

Pertanto i problemi posti dai colleghi presentatori degli emendamenti non mi sembrano, allo stato, risolvibili. Ritengo cioé che debba essere mantenuta la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, del testo, il quale è stato rielaborato – lo ribadisco – in maniera tale che la questione così risolta possa trovare, all'interno del rapporto che le persone inquadrate avranno con il CONI, una composizione che risulti la meno lacerante possibile. Per tale ragione, riconfermo il mancato assenso del relatore sui due emendamenti presentati.

Entrando nel merito del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, faccio osservare che all'articolo 1 è stata esclusa la competenza del Consiglio nazionale del CONI in ordine al regolamento di previdenza e di fine servizio; in tal modo, si è recepita una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda, invece, il comma 4 dell'articolo 1, rispetto alla precedente stesura è stato aggiunto il ministro del tesoro relativamente all'approvazione delle delibere concernenti la dotazione organica del personale.

Al comma 11 dello stesso articolo 1, il cosiddetto compenso incentivante la produttività è stato riportato al limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione dell'ente, praticamente in analogia a quanto previsto per i dipendenti dell'INPS, considerato che questo provvedimento, come tutti sappiamo, si ispira a quello che ha disciplinato l'INPS stesso.

Al comma 1 dell'articolo 3 viene soppressa l'espressione « anche in soprannumero », secondo quanto esplicitamente richiesto dalle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

Il comma 2, il quale dovrebbe diventare 1-*bis*, risulta riformulato in maniera molto più chiara e rispondente alle osservazioni espresse dalle due Commissioni, specificando la parte riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato accesi dal CONI che dovranno essere risolti all'interno di una logica di concorsi riservati.

Nel nuovo testo si aggiunge un comma 6-*bis*, nel quale si specifica, al fine di evitare equivoci, che gli oneri di

spesa determinati dall'attuazione di questo provvedimento sono ad esclusivo carico del bilancio del CONI; lo Stato, quindi, non deve sborsare nemmeno una lira.

Viene, infine, apportata una correzione tecnica all'allegato contenente la tabella di equiparazione, allegato che deve essere riferito al comma 3, anziché al 2, dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ritengo che al momento la Commissione si debba limitare a prendere atto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, inviando il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Potrebbe essere approvato in linea di principio.

PRESIDENTE. Una volta acquisiti i pareri, la Commissione svolgerà il necessario lavoro di approfondimento entrando nel merito; ogni aspetto sarà vagliato dai gruppi e dai singoli deputati anche sulla scorta degli orientamenti espressi dalle Commissioni. In questo momento avviare l'esame del testo potrebbe anticipare o compromettere l'*iter* ulteriore e, d'altra parte, un confronto è già avvenuto in sede di Comitato ristretto. Di ciò ha dato conto il relatore e dobbiamo, in questo momento, prenderne atto.

SANTINO PICCHETTI. Esprimo il mio consenso all'impostazione prospettata dal presidente, esprimendo tuttavia una riserva.

Avendo il relatore assunto una posizione in merito a due emendamenti da noi presentati, desidero evidenziare che, se rinunciamo a discuterli in questo momento, su di essi successivamente ci impegneremo. Infatti, non intendiamo permettere che una legge, con cui si propone di passare i cosiddetti novantunisti direttamente al CONI, diventi punitiva per settecento lavoratori, i cui interessi devono essere tutelati.

Quando discuteremo a fondo le ragioni dei nostri emendamenti – tra l'altro, siamo in prevalenza di formazione sindacale – si dovrà convenire sui motivi che ci spingono ad avanzare una proposta comprensibile, la quale, senza nulla togliere, lascia aperta la soluzione di problemi che, se definiti per legge, potrebbero determinare un « massacro ».

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Picchetti; faccio peraltro osservare che il relatore oggi non ha messo in discussione alcuno degli elementi che sono stati e saranno presentati, in quanto saranno esaminati in un momento successivo.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Non volendo essere accusato di scorrettezze, ricordo a me stesso ed ai colleghi che, in sede di Comitato ristretto, mi fu chiesto di esaminare questo comma specifico per tentare di trovare una soluzione. Pertanto, svolto il dovuto approfondimento, ho espresso il mio pensiero.

PRESIDENTE. Propongo di inviare il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per le province di Trieste e Gorizia (5945); e della proposta di legge Bordon ed altri: Provvidenze straordinarie per le province di Trieste e di Gorizia, per fronteggiare lo stato di calamità economica determinato dagli eventi bellici in Jugoslavia (5958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per le province di Trieste e Gorizia »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bordon, Pallanti e Ghezzi: « Provvidenze straordinarie per le province di Trieste e di Gorizia, per fronteggiare lo stato di calamità econo-

mica determinato dagli eventi bellici in Jugoslavia ».

Comunico che si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge n. 5958, vertente su materia analoga a quella del disegno di legge n. 5945.

Data l'opportunità di acquisire i prescritti pareri, rinvio la discussione ad altra seduta, anche per consentire al relatore di valutare il complesso delle proposte presentate, in modo che possa riferire in merito alla Commissione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5247-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 maggio 1991 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1991.

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dalla VII Commissione permanente del Senato.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, già approvato in questa sede, è stato modificato all'articolo 2, prevedendo che la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi sia inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Tale formulazione differisce da quella approvata da questa Commissione, che faceva riferimento a delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Questa modifica relativa alle sanzioni disciplinari è la modifica più importante apportata dal Senato. Le altre sono semplici correzioni formali al testo dell'articolo 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Infine, gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

GIORGIO GHEZZI. Desidero rilevare un difetto di coordinamento del testo che esige una interpretazione. Tale difetto di coordinamento in realtà era già presente nel testo approvato dalla nostra Commissione, ma è rimasto anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

Nell'articolo 1, laddove viene riformulato il primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si parla di « compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva ». Nell'articolo 2, specificando maggiormente, si fa riferimento alla funzione direttiva connessa al rapporto educativo. Evidentemente, poiché possono esistere funzioni direttive non connesse al rapporto educativo ed altre che invece sono connesse a tale rapporto, è chiaramente solo a queste ultime che si riferisce la *ratio* che ha ispirato il presente disegno di legge.

Vorrei che restasse a verbale questo chiarimento, cioè che anche nell'articolo 1, che inserisce la lettera *c*-bis) nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per « funzione direttiva » deve intendersi – perché altrimenti non vi sarebbe concordanza all'interno della legge – quella funzione direttiva che è connessa al rapporto educativo.

PRESIDENTE. Desidero ricordare a questo proposito che in data 8 maggio

1991 la Commissione affari costituzionali espresse parere contrario agli emendamenti trasmessi dalla nostra Commissione, tra cui vi era l'emendamento 1.1, presentato dall'onorevole Ghezzi, volto ad aggiungere il riferimento alla connessione con il rapporto educativo nel testo dell'articolo 1. Sul presupposto che tale articolo conteneva indicazioni di carattere generale, la I Commissione espresse parere contrario all'inserimento della specificazione proposta nell'emendamento 1.1, in quanto il personale direttivo di per sé non assolve compiti connessi al rapporto educativo.

GIORGIO GHEZZI. Poiché il Senato non ha modificato la dizione usata nell'articolo 2, non si può pensare che nell'articolo 1 si contempli la funzione direttiva come tale e che nell'articolo 2 si dia a tale funzione un'interpretazione restrittiva. Dal momento che i due articoli fanno riferimento alla medesima sanzione disciplinare non è ammissibile che tra di essi vi sia discordanza.

PRESIDENTE. Il problema non è nato a seguito delle modifiche apportate dal Senato, ma esisteva sin dall'inizio.

GIORGIO GHEZZI. A me premeva sottolineare un problema interpretativo che, a mio avviso, va risolto nel senso indicato, fermo restando che, ovviamente, *tot capita tot sententiae.*

GAETANO COLUCCI. Desidero avanzare alcune perplessità rispetto alla riformulazione dell'articolo 2 operata dalla VII Commissione del Senato, che così recita: « La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni ». Così come è formulata, la disposizione fa sorgere alcuni problemi interpretativi. Nel testo approvato dalla nostra Commissione si parlava di: « delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ». La riformulazione operata dalla VII Commissione del Senato sembrerebbe far riferimento alla pena edittale e non a quella effettivamente inflitta.

GIORGIO GHEZZI. Il riferimento alla pena edittale era contenuto anche nel precedente testo.

GAETANO COLUCCI. No, si usava l'espressione « non inferiore a cinque anni ». In base al testo modificato dal Senato, potrebbe essere comminata una pena di alcuni mesi o di un giorno, ma se per quel reato fosse edittalmente prevista una pena di tre anni, si verrebbe sottoposti a sanzione disciplinare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il provvedimento è all'esame della Commissione in sede legislativa, per cui ogni osservazione dovrebbe essere tradotta in specifici emendamenti da sottoporre, insieme al testo, al parere delle competenti Commissioni. Per esempio, la questione sollevata dall'onorevole Colucci sarà attentamente valutata da parte della Commissione giustizia chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame.

LUCIANO AZZOLINI. Anch'io convengo sull'opportunità di attendere il parere della Commissione giustizia per dirimere i dubbi interpretativi sollevati dal collega Colucci.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di inviare il testo del disegno di legge n. 5247-B alle Commissioni competenti al fine di acquisirne i prescritti pareri.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (5919); Cristoni: Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace (3988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boldrini, Meriggi, Alberti, Azzaretti, Ongaro Basaglia, Pollice e Vecchi: « Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordini bellici in tempo di pace », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1991; e del deputato Cristoni: « Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace ».

L'onorevole Battaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. La proposta di legge n. 5919, già approvata dal Senato, prevede « Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace », mentre la proposta di legge n. 3988 reca « Norme a favore dei cittadini invalidi e dei congiunti dei detenuti a causa di ordini bellici in tempo di pace ».

Ho sottolineato questa differenziazione perché mi sembra importante estendere il beneficio ai congiunti dei cittadini deceduti; si sono infatti verificati casi di persone, talvolta bambini, decedute nell'immediato dopoguerra per essere venute a contatto con ordigni bellici.

Pertanto, ai fini di una economia procedurale, propongo di assumere come testo base per il prosieguo della discussione la proposta di legge n. 5919, già approvata dal Senato, e preannuncio la presentazione di un emendamento riferito al comma 1 dell'articolo 1 e teso a sostituire le parole « deceduti o divenuti invalidi » con le parole « divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini deceduti ». L'emendamento, ove approvato in linea di principio, sarebbe inviato alle Commissioni competenti, che potrebbero così esprimersi contestualmente sia sul testo sia sulla mia proposta emendativa.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo apprezzabile la proposta del relatore di assumere come testo base quello già approvato dal Senato. In merito all'emendamento preannunciato, penso che in sede di espressione del parere da parte della Commissione bilancio vi sarà qualche problema, per cui considero più opportuno licenziare il testo così come trasmesso dal Senato. Tuttavia, ove la Commissione bilancio si esprimesse favorevolmente sull'emendamento, il Governo non assumerebbe alcuna posizione contraria; qualora invece si presentassero delle difficoltà, ad avviso del Governo sarebbe preferibile approvare la proposta di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IVANA PELLEGATTI. Il gruppo comunista-PDS concorda con la proposta del relatore di assumere come testo base quello approvato dal Senato, sul quale dovranno esprimersi le Commissioni competenti. Riteniamo altresì che debba essere presa in considerazione la modifica suggerita dal relatore, che potrebbe essere inviata alle Commissioni stesse assieme al testo, evitando così un allungamento dei tempi.

L'unico rischio che corriamo (del quale dobbiamo essere consapevoli) è rappresentato da un aumento della spesa, per cui la Commissione bilancio potrebbe formulare qualche osservazione al riguardo.

GAETANO COLUCCI. Concordo con le osservazioni del relatore, per le ragioni testé espresse dalla collega Pellegatti.

RAFFAELE FARIGU. Desidero rilevare che i casi concreti cui i provvedimenti al nostro esame si riferiscono sono estremamente limitati. In linea di principio, una norma tesa ad estendere le provvidenze ai congiunti sarebbe estremamente giusta e corretta; in concreto, tale estensione troverebbe scarsissima applicazione in quanto i casi ai quali la normativa intende dare risposta riguardano persone direttamente colpite. L'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato e quindi un allungamento dei tempi, provocando così più danni che benefici. Sono certo che le persone interessate apprezzeranno maggiormente, invece, la rapida ed immediata approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Potremmo inviare per l'espressione del parere la proposta di legge già approvata al Senato assumendola come testo base; ciò consentirebbe di rinviarla in tempi rapidi all'altro ramo del Parlamento. Del resto, l'espressione « Ai cittadini italiani, deceduti... » comporta chiaramente l'attribuzione della pensione agli aventi causa, cioè ai familiari. Mi sembra dunque che il riferimento ai congiunti sia implicito nel testo, il quale dunque non necessita di modificazioni.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Apprezzo lo sforzo del presidente che sempre mira a comporre le diverse situazioni. Anche in considerazione dell'attesa delle persone invalidate rispetto ai benefici previsti dal provvedimento, pur nutrendo qualche riserva sull'interpretazione filologica, accedo alla sua proposta.

NOVELLO PALLANTI. Colgo la sostanza dell'interpretazione offerta dal presidente; ciò vuol dire che quanti hanno formulato il testo intendevano estendere i benefici previsti alle famiglie. Se così è, non si presenterà alcun problema di copertura; tuttavia, salviamo la forma ! Dall'attuale formulazione deriva una conseguenza piuttosto macabra, per cui si scoperchierebbero le tombe per mettervi dentro i soldi ! Si può mantenere una cosa del genere ? Ritengo senz'altro opportuno esplicitare la dizione facendo riferimento ai congiunti dei deceduti, per evitare di dovermi vergognare di fronte all'approvazione di un testo così formulato.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Convengo sulle osservazioni dell'onorevole Pallanti, ritenendo opportuna una dizione che faccia esplicito riferimento ai congiunti dei deceduti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 5919.

(È approvata).

Avverto sin d'ora che l'onorevole Battaglia, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole deceduti o divenuti invalidi *con le seguenti* divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini deceduti.

1. 1.

Poiché l'approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore importa un pronunciamento su di esso da parte delle competenti Commissioni, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alle competenti Commissioni l'emendamento per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 ottobre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO